



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 58 commi 4-ter e 4-quater;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 32;
- VISTO** il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
- VISTO** il decreto-legge 22 marzo, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-s, di giustizia e di concorsi pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, recante *“Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, recante *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- VISTO** l'estratto del verbale n. 34 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta il giorno 12 luglio 2021 presso il Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA** la nota dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 22 luglio 2021, n. 1107, avente ad oggetto *“Avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”*;
- VISTO** l'art. 58, comma 4 -ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che *“Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:*

a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al

periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58, comma 4-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 58 commi 4-*ter* e 4-*quater*, *"Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite"*;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 1° settembre 2021, n. 270, con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui a 58, comma 4-*ter*, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, potendo attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2021, n. 274, con il quale, per le finalità di cui all'articolo 58, comma 4-*ter*, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono stati assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per il periodo settembre-dicembre 2021, complessivi euro **46.568.541,88**, per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione degli incarichi temporanei previsti dal sopra citato art. 58, comma 4-*ter*, importo da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'IRAP e della tredicesima, decreto in fase di registrazione presso i competenti organi di controllo;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale di cui alla premessa precedente, il quale prevede che lo stanziamento complessivo pari ad euro 422.441.356,00, per le finalità di cui al più volte citato art. 58, comma 4-*ter* D.L. 73/2021, venga ripartito *"tra gli uffici scolastici regionali come di seguito specificato:*

a) 350 milioni per il 50% in funzione dell'incidenza del numero di alunni, per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore a 23 e, per il 30%, in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (che misura le condizioni di fragilità degli alunni rispetto all'ordine di scuola che frequentano);

b) 50 milioni di euro quale elemento perequativo, con l'obiettivo di garantire che ciascun ufficio scolastico regionale percepisca una somma corrispondente almeno alla spesa realizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 per le finalità di cui all'art. 231-bis D.L. 34/2020;

c) 22.441.356,00 euro al fine di garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado)";

- ACCERTATO** pertanto che la somma complessivamente a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la copertura dei costi stipendiali derivanti dall'attivazione dei suddetti incarichi temporanei ammonta ad euro **46.568.541,88;**
- CONSIDERATO** che, dalla lettura della Tabella A del più volte citato D.I., risulta che all'Ufficio Scolastico per la Lombardia non è stata assegnata alcuna somma quale elemento perequativo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del medesimo decreto;
- VISTO** l'art. 1, comma 8 del predetto D.I., il quale prevede che venga accantonata una quota pari al 5% delle risorse assegnate a ciascun ufficio scolastico regionale per l'eventuale sostituzione del personale così incaricato;
- CONSIDERATA** l'urgenza di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie, al netto della quota accantonata pari al 5%, per complessivi euro **44.240.114,80** da assegnare alle istituzioni scolastiche della Lombardia, al fine di consentire stesse di pianificare le attività scolastiche, con l'organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 7, del citato D.I.;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Al fine di garantire l'operatività delle scuole lombarde per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 mediante l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliario in relazione al periodo settembre-dicembre 2021, per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Interministeriale 2 settembre 2021, n. 274, vengono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali della Lombardia risorse finanziarie per complessivi euro **42.331.665,89** (euro quaranteduemilionitrecentotrentunomilaseicentosessantacinque/89), al netto della quota di accantonamento del 5% pari a complessivi euro 2.116.583,29 (euro duemilionicentoedodicimilacinquecentottantatre/29), in conformità a quanto disposto dal comma 8 del sopra richiamato art. 1, in base ai seguenti criteri:

- 1)** euro **26.103.344,14** (euro ventiseimilionicentotremilatrecentoquarantaquattro/14) in funzione dell'incidenza del numero di alunni (accantonati euro 1.373.860,22),
- 2)** euro **12.677.572,73** (euro dodicimilioniseicentosettantasettemilacinquecentosettantadue/73) in base alla presenza di classi con numerosità superiore ai 23 alunni (accantonati euro 667.240,67) e, infine,

3) euro 1.434.165,72 (euro un milionequattrocentotrentaquattromilacentosessantacinque/72) in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'INVALSI (accantonati euro 75.482,41), come indicato nelle tabelle n. 1, 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Per le medesime finalità di cui all'art. 1, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto Interministeriale 2 settembre 2021, n. 274, vengono ripartite, al netto della quota di accantonamento del 5% pari ad euro 211.843,80 (duecentoundicimilaottocentoquarantatre/80), tra le istituzioni scolastiche statali della Lombardia che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado) risorse per complessivi euro **4.025.032,20** (euro quattromilioniventicinquemilaetrentadue/20), come indicato nella tabella n. 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3

Gli incarichi temporanei sono attivati in un numero massimo, per ciascuna istituzione scolastica, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla scuola medesima, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'IRAP e al lordo della tredicesima, con retribuzione limitata alla effettiva durata della supplenza.

Art. 4

L'USR Lombardia, anche mediante le proprie articolazioni territoriali, provvederà a comunicare all'Amministrazione Centrale l'assegnazione a favore di ciascuna istituzione scolastica mediante caricamento su GePOS dei relativi dati ed al successivo monitoraggio finalizzato ad effettuare eventuali rimodulazioni compensative in base alle effettive esigenze delle scuole, nonché a verificare il rispetto del limite di spesa da parte di ciascuna di esse.

IL DIRETTORE GENERALE

Augusta CELADA

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

- Tabella 1 "Incidenza numero di alunni"
- Tabella 2 "classi con numerosità superiore ai 23 alunni"
- Tabella 3 "indice di fragilità INVALSI"
- Tabella 4 "almeno cinque classi con più di 26/27 alunni"